



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE URBANISTICA/AMBIENTE/ EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE N. 489 / 2025

DEL 17/12/2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE - CONDOMINIO XXV OTTOBRE DI VIA FOSCARINI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE la Deliberazione C.C. n. 6 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027", la Deliberazione C.C. n. 7 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027", la Deliberazione G.C. n. 32 del 03/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027" e la Deliberazione G.C. n. 41 del 28/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2025-2027";

CONSIDERATO che il Comune di Induno Olona è proprietario di n° 2 unità abitative all'interno del condominio "XXV Ottobre" di via Foscarini al civico n. 6 al N.C.E.U. individuate ai subalterni n. 20 e 11, mappale 1498, Fg. 14 Sez. Induno Olona;

VISTO il verbale dell'Assemblea Straordinaria del Condominio XXV Ottobre in data 17 settembre 2025, pervenuto in data 06 ottobre 2025, atti 13226, riferito all'intervento straordinario per la riqualificazione della centrale termica condominiale del fabbricato sito in via Foscarini, n. 6, unitamente al riparto preventivo delle spese;

CONSIDERATO che, per i Sub. n. 1 e Sub. n. 20 di proprietà comunale, pari rispettivamente a 43,00 + 47,50, tot. 90.50 millesimi, la ripartizione della spesa attribuita al Comune di Induno Olona è pari a **€ 4.427,10**;

RITENUTO di impegnare, relativamente alle spese straordinarie di cui al punto precedente, l'importo di **€ 4.427,10** a copertura, in quota millesimale, delle spese che il Condominio deve sostenere per l'intervento di riqualificazione della centrale termica condominiale del fabbricato al C.E.U. mappale 1498, Fg. 14 Sez. Induno Olona, al capitolo 11001051005, esigibilità 2025, del bilancio anno 2025-2027;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 7 del 18/02/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

di impegnare l'importo di **€ 4.427,10** a titolo di pagamento, in quota millesimale, delle spese straordinarie da sostenere riferite all'intervento di riqualificazione della centrale termica condominiale, spesa riferita alle quote in proprietà comunale dei Sub. n. 21 e 11 presenti nel Condominio XXV Ottobre di via Foscarini, 2, a favore dello studio dell'avv. Elena Roma, Amministratrice del Condominio, con sede a Varese in via Marrone 4;

di registrare l'impegno contabile derivante, imputando la stessa al capitolo 11001051005, esigibilità 2025, del bilancio anno 2025-2027;

di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

di dare atto che il presente impegno di spesa non è soggetto al CIG (codice identificativo della gara);

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Li, 17/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)